Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 31 maggio 1924** **Numero 128**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel sommario del n. 117 della *Gazzetta Ufficiale*, pubblicato il 17 corrente, erroneamente si è riportato come Regio decreto-legge il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, emanato invece in virtù dei pieni poteri.

Il Regio decreto 8 maggio 1924, n. 780, portante variazioni al bilancio delle Ferrovie, venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 di detto mese come emanato di concerto col Ministro per i lavori pubblici ed a firma anche di S. E. Carnazza.

Il decreto stesso, invece, risulta emanato di concerto col Ministro delle comunicazioni e controfirmato da S. E. Ciano, come rilevasi dall'originale e come, pertanto, qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

zione e ripartizione dei servizi in alcuni uffici di maggiore importanza.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1923.

Attuazione del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2445, per la parte recante modifiche alla circoscrizione dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse, ed approvazione della nuova tabella recante la sede e la composizione dei circoli medesimi.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1924.

Proroga del termine per la soppressione degli uffici del registro.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1924, n. 805.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 779.

Aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e relative modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, numeri 2477 e 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Provvedimenti di cessazione dal servizio.

Art. 1.

La cessazione dal servizio prevista da speciali norme di carattere transitorio per il personale che abbia raggiunto o raggiunga i limiti di età o di anzianità stabiliti nelle norme medesime, non può essere disposta se non previo consenso del Ministro delle finanze, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 22 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

La disposizione di cui al precedente comma si applica per i provvedimenti che abbiano decorrenza posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'impiegato, il militare e l'operaio sottoposto a procedimento disciplinare o penale per imputazione da cui possa derivare la perdita o la riduzione del trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli, non può essere collocato a riposo, dispensato o comunque radiato o cancellato dai ruoli fino all'esito definitivo del procedimento medesimo.

Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'impiegato, del militare o dell'operaio, dopo la chiusura del procedimento di cui al precedente comma, può dall'Amministrazione essere disposto con efficacia retroattiva, sino a data non anteriore a quella in cui ebbe inizio il procedimento stesso.

Valutazione dei servizi.

Art. 3.

Per l'applicazione del primo comma dell'art. 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, si considerano separatamente gli aumenti relativi alle varie specie di servizi e ai diversi periodi per i quali siano previsti differenti misure di aumenti.

Art. 4.

Il servizio prestato dal personale che fece passaggio nell'amministrazione governativa in seguito all'assunzione della gestione dei telefoni, dalla data di detto passaggio fino alla sistemazione in ruolo, è interamente riscattabile alle condizioni previste dal Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, e non è computato agli effetti del limite di dieci anni di cui al decreto stesso.

Art. 5.

L'art. 48 del testo unico di legge approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è applicabile anche nel caso che i funzionari di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, numero 804, siano stati o vengano riassunti al servizio dello Stato.

Valutazione delle pensioni e delle indennità.

Art. 6.

L'art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, s'intende sostituito al solo primo comma dell'art. 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Ferma l'abrogazione dell'art. 16 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, disposta dall'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, continuano ad applicarsi agli ufficiali di pubblica sicurezza gli articoli 13 e 16 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

Art. 7.

La liquidazione delle pensioni privilegiate spettanti ai sottufficiali ed agli appuntati dell'arma dei Reali Carabinieri, nonchè ai carabinieri effettivi ed ausiliari, è regolata dalle norme stabilite per i sottufficiali ed i militari di truppa del Regio esercito, rimanendo abrogati i primi due commi dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 464.

Disposizioni varie.

Art. 8.

Le indennità di cui agli articoli 29 e 30 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, spettano soltanto dopo il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conse-

guire il diritto alla normale pensione vitalizia e dopo almeno sei anni effettivi di compartecipazione all'Opera di previdenza, detratti i periodi di sospensione dall'impiego e di aspettativa senza assegni.

Le indennità stesse non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Art. 9.

Nei casi di morte o d'invalidità di militari, d'impiegati civili o di operai, per eventi dipendenti da servizio prestato in territorio estero, che diano diritto a pensione privilegiata e per i quali possa spettare un'indennità a carico diretto o indiretto di governi stranieri, si applicano le disposizioni dell'art. 11 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Le pensioni privilegiate e gli assegni rinnovabili o temporanei spettanti ai militari del Regio Esercito e della Regia Marina ed equiparati, decorrono dalla data della visita medica collegiale o dall'accertamento sanitario definitivo, oppure dalla data di effettiva cessazione dal servizio, per congedo comunque disposto, se questa sia anteriore.

Gli assegni di attività di servizio corrisposti dopo la data di decorrenza delle pensioni o assegni di cui al comma precedente si ricuperano con le norme stabilite dai commi terzo e quarto dell'art. 20 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 10.

Le pensioni di riversibilità, liquidate a norma del primo comma dell'art. 17 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, con gli aumenti eventualmente spettanti giusta il Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, non possono superare le corrispondenti pensioni dirette aumentate, ove sia il caso, secondo il decreto stesso.

Il termine perentorio per la presentazione dei ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del predetto Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, è prorogato al 31 luglio 1924.

Art. 11.

Nei casi di cui al terzo comma dell'art. 13 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, se la pensione di posizione ausiliaria, aumentata a norma del decreto stesso, con l'aggiunta dei relativi assegni mensili temporanei per caro viveri, risulti più elevata di quella di riposo, con l'eventuale aumento e i corrispondenti assegni mensili, è dovuta la differenza a titolo di caro viveri.

Gli ufficiali che siano stati richiamati dalla posizione ausiliaria, o che siano stati richiamati in servizio dopo il collocamento a riposo, potranno chiedere che sia loro conferita quella, delle varie pensioni successivamente liquidate, che, con gli aumenti stabiliti dal Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477 e con gli assegni mensili di caro-viveri risulti più favorevole.

Norme analoghe a quelle di cui al secondo comma del presente articolo si applicano per le pensioni di riversibilità degli ufficiali predetti.

Ai fini della determinazione degli aumenti stabiliti dal citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, gli ufficiali ai quali sia stata applicata la legge 7 aprile 1921, n. 464, si considerano cessati dal servizio con la data del 31 ottobre 1920, quando la cessazione stessa abbia avuto luogo posteriormente, salve le disposizioni dei precedenti commi.

Il presente articolo ha effetto dalla stessa decorrenza di applicazione del ripetuto Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Art. 12.

Le pensioni di riposo per gli ufficiali che, al 1° gennaio 1924, si trovano in posizione ausiliaria speciale saranno liquidate secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1923, e in base alla media degli stipendi su cui fu liquidata la pensione ai sensi del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561.

Il precedente comma non si applica per gli ufficiali richiamati in servizio, dalla posizione ausiliaria speciale, posteriormente al 1° gennaio 1924.

Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1923, l'indennità di posizione ausiliaria speciale è determinata come se essi fossero rimasti in servizio, nello stesso grado che rivestivano all'atto del collocamento nella posizione stessa, fino al 30 giugno 1923.

Art. 13.

Per gli agenti delle ferrovie dello Stato già pensionati, richiamati in servizio durante lo sciopero del gennaio 1920, le nuove pensioni, liquidate in seguito al richiamo, non possono essere inferiori alle originarie pensioni, aumentate secondo il Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Per i relativi assegni di caro-viveri si provvede analogamente al disposto del primo comma del precedente art. 11.

Gli aumenti di cui al Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono applicabili anche agli agenti delle ferrovie dello Stato di qualunque provenienza, esonerati dal servizio in forza degli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e dell'art. 292 aggiunto al regolamento del personale col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, allorquando, indipendentemente dalla data del definitivo collocamento a riposo, la cessazione effettiva dal servizio sia avvenuta nei limiti di tempo di cui all'art. 1, n. 3, e all'art. 8 del citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477. Tali aumenti sono applicabili, tanto sugli assegni previsti all'art. 60 della citata legge e all'art. 292 aggiunto al regolamento del personale, finchè l'agente non sia definitivamente collocato a riposo, quanto, successivamente, sulla pensione.

Per gli agenti iscritti al fondo pensioni e per quelli provenienti da altre amministrazioni statali, i quali ultimi abbiano conservato il trattamento stabilito dal testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, gli aumenti nei casi di cui al comma precedente, sono assegnati nella misura stabilita all'art. 3 e all'art. 8 del ripetuto Regio decreto numero 2477, a seconda che la cessazione effettiva dal servizio abbia avuto luogo nei limiti di tempo indicati all'art. 1, n. 3, o all'art. 8 del decreto medesimo.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla stessa decorrenza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 predetto.

Art. 14.

Quando al personale dipendente dallo Stato, cessato dal servizio, a causa di infortunio sul lavoro, spetti, oltre alla indennità di infortunio, a norma di legge, anche la pensione privilegiata, quest'ultima è diminuita di una somma pari alla rendita vitalizia costituibile, con la indennità predetta, presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in base alle tariffe dalla stessa stabilite agli effetti dell'art. 15 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51.

La precedente disposizione si applica anche alle pensioni privilegiate spettanti alle vedove o agli orfani dei dipendenti dello Stato morti per infortunio sul lavoro, per le quote di indennità di infortunio rispettivamente assegnate a tali aventi diritto.

In nessun caso la pensione privilegiata, ridotta nel modo suindicato, può essere inferiore alla pensione normale, valutata in ragione dei servizi prestati dall'infortunato. Se tali servizi sieno di durata inferiore al minimo richiesto per la pensione normale, la pensione ridotta non può essere inferiore alla pensione normale teorica valutata in base ai servizi utili a pensione.

Art. 15.

Le disposizioni dell'art. 19 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, si applicano anche al personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza sistemato o assunto nel ruolo degli inservienti e degli uscieri dal 1° aprile 1919 in poi.

E' parificato al servizio prestato nel ruolo aggiunto del catasto e dei servizi tecnici predetti, ai fini dell'applicazione del terzo comma del citato art. 19, quello prestato anteriormente alla istituzione del ruolo medesimo, durante il tempo in cui il personale fu iscritto alla Cassa di previdenza, istituita con l'art. 5 della legge 7 luglio 1902, n. 302, e quello prestato dal 10 agosto 1893 fino alla data di collocamento nel ruolo ordinario, dagli ingegneri e dai geometri che nel 1893 superarono l'esperimento pel passaggio in pianta stabile.

Art. 16.

Il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, di cui al primo comma dell'art. 19 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, non iscritto alla suddetta cassa di previdenza, sarà assoggettato ad una ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio iniziale di ruolo ordinario, per un periodo di tempo pari a quello decorso dalla data del passaggio o dell'assunzione nel ruolo unico, istituito con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, a quella in cui il personale stesso cominciò o comincierà ad essere sottoposto alla ritenuta ordinaria in conto entrate del tesoro.

Il personale che fu inscritto alla cassa di previdenza posteriormente al passaggio od all'assunzione nel cennato ruolo unico, sarà sottoposto alla ritenuta straordinaria predetta per un periodo di tempo pari a quello durante il quale prestò servizio in quest'ultimo ruolo unico, senza essere inscritto alla Cassa.

Le ritenute straordinarie da operarsi ai sensi dei precedenti commi saranno effettuate a decorrere dal 1° luglio 1924.

I contributi accreditati dopo il 31 marzo 1919, nel conto individuale degli iscritti alla cassa di previdenza, i quali non si avvalgano della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 19 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, o che non abbiano servito nel ruolo aggiunto, saranno versati all'erario insieme agli interessi ed alle quote del fondo comune.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli impiegati sistemati o assunti nel ruolo degli inservienti od uscieri del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° aprile 1919 in poi.

Art. 17.

Il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza che, prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, risultava iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, ha facoltà di continuare in tale inscrizione, ovvero di rinunciarvi. Nel primo caso ogni contributo resta a carico dell'inscritto.

Ferme le disposizioni dell'art. 19 del citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificate ed estese con i precedenti articoli 15 e 16, il personale che abbia rinunciato all'iscrizione alla cassa nazionale suddetta, ha diritto di ottenere che i contributi da esso versati alla Cassa stessa siano portati a diminuzione del suo debito verso lo Stato per le ritenute in conto entrate del tesoro relative ai servizi anteriori al 1° gennaio 1924, e per eventuali riscatti.

I contributi versati, dal personale e dallo Stato, per le iscrizioni cui venga fatta rinuncia ai sensi del precedente comma, sono restituiti, dalla cassa predetta, all'erario, con le modalità che verranno stabilite mediante decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 18.

Gli impiegati ed agenti del catasto e dei servizi tecnici di finanza che al 31 marzo 1919 avevano compiuto l'età di quarantacinque anni e non erano iscritti alla cassa di previdenza, istituita con l'art. 5 della legge 7 luglio 1902, n. 302, hanno facoltà di rinunciare, entro il 31 dicembre 1924, al trattamento di pensione loro concesso con l'art. 19 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato con gli articoli 15 e 16 del presente decreto. In tal caso essi conserveranno il diritto alla indennità per una volta tanto da liquidarsi ai termini degli articoli 15 e 16 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e verranno esonerati dalle ritenute ordinarie e straordinarie in conto entrate del tesoro.

Art. 19.

Coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1924, abbiano fatto passaggio dai ruoli del personale subalterno delle amministrazioni centrali in quelli di personale soggetto alle norme di pensione stabilite per gli impiegati civili dello Stato, possono chiedere il riconoscimento, agli effetti di pensione, del periodo di servizio prestato con iscrizione alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, assoggettandosi, per il periodo stesso, alla ritenuta del sei per cento sullo stipendio iniziale del ruolo di origine. La relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1924.

La ritenuta predetta può essere versata a rate mensili eguali da trattenersi sullo stipendio o sulla pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1925, in un periodo di tempo corrispondente a quello riconosciuto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, dal 1° gennaio 1924, anche al personale che abbia precedentemente cessato dal servizio e agli aventi causa.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 giugno 1904, n. 259, si applica anche agli operai iscritti alla cassa nazionale predetta, che abbiano fatto o facciano passaggio ad impiego civile.

Per il ricupero, da parte dello Stato, delle somme versate alla cassa nazionale per l'inscrizione del personale di cui al presente articolo, si applicano le norme degli articoli 3 e 5 della legge 10 aprile 1921, n. 552.

Art. 20.

L'art. 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, si applica anche al personale subalterno che fu iscritto alla cassa nazionale delle assicuraioni sociali in esecuzione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1902, n. 534.

Art. 21.

Nei casi in cui spetti, in seguito alla revoca della pensione di guerra, ai sensi del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, la pensione privilegiata ordinaria, quest'ultima, con i relativi assegni mensili di caro-viveri e con gli aumenti di

cui al Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, non può superare l'importo complessivo della pensione di guerra, precedentemente liquidata, e degli assegni temporanei di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764.

Le riduzioni eventualmente da operarsi, in applicazione del precedente comma, sul trattamento di quiescenza ordinario, sono effettuate in primo luogo sugli assegni mensili di caro-viveri.

Disposizioni finali.

Art. 22.

L'art. 35 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2835, si applica anche alle pensioni di riversibilità liquidate in base alla misura massima della pensione diretta.

L'art. 35 predetto è applicabile anche alle pensioni di riposo o di riversibilità degli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale, qualora, in base alla media degli stipendi effettivamente e integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, spetti, secondo le disposizioni del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, una pensione più favorevole.

Art. 23.

Nei casi in cui siano state negate la pensione di guerra e la pensione privilegiata normale, richieste in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, il termine per il ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, contro l'una o l'altra delle due deliberazioni negative, decorre dalla notifica di più recente data.

Art. 24.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita una diversa decorrenza, hanno applicazione dal 1° gennaio 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 219. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 786.

Proroga di talune disposizioni del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, relative a pagamenti di spese di bilancio.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 22 maggio 1924, sul decreto che proroga talune disposizioni del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, relative a pagamenti di spese di bilancio.

SIRE,

Le nuove norme legislative sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, emanate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contengono, per quanto concerne la esecuzione dei pagamenti, importanti innovazioni, fra le quali notevole l'istituzione di assegni bancari tratti sull'Istituto incaricato del servizio di tesoreria o l'uso di aperture di credito presso l'Istituto medesimo per fondi da erogarsi, del pari, mediante assegni.

Per effetto dell'art 87 del citato decreto il nuovo sistema dovrebbe avere attuazione dal 1° luglio 1924, ed il Governo ha avuto cura di approntare le disposizioni regolamentari all'uopo necessarie. Senonchè la compilazione di queste e l'esame che di esse — ai sensi di legge — hanno dovuto fare la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato, hanno reclamato tempo parecchio, tanto che — nonostante assidua e intensa opera — appena in sullo scorcio del volgente mese di maggio si è reso possibile definire le disposizioni stesse.

L'attuazione della riforma però esige un non breve periodo di preparazione, e per quanto il lavoro sia già avviato, non offre certezza che possa essere completamente ultimato entro il mese di giugno.

Inoltre, il mutamento del sistema dei pagamenti è così radicale che non potrebbe essere esattamente applicato in mancanza di particolareggiate istruzioni, che è d'uopo giungano in tempo ai funzionari e agli uffici per dar loro modo di studiarle ponderatamente, affinchè, ben conosciuto il nuovo ordinamento, questo possa venire, com'è indispensabile, attuato senza incertezze e senza recare turbamenti, sia nei riguardi del pubblico, sia nei riguardi delle Amministrazioni.

Si manifesta, perciò, la necessità di protrarre al 1° luglio 1925 la entrata in vigore delle norme di cui trattasi.

Tale rinvio potrà giovare anche ad una ulteriore elaborazione del sistema, in modo da assicurare il pieno conseguimento di quei pratici e utili risultati, che l'Amministrazione se ne ripromette.

Nè potrebbe, la proroga, essere limitata a pochi mesi, che pur sarebbero sufficienti per completare, con la debita cura, ogni lavoro preparatorio, giacchè l'attuazione della riforma ad anno finanziario in corso determinerebbe la coesistenza, nella gestione del bilancio, di un medesimo esercizio, di diverse forme di titoli di pagamento, ciò che potrebbe dar luogo ad inconvenienti ed a complicazioni che è opportuno evitare.

Il rinvio ha effetto per le disposizioni relative alle nuove forme dei titoli, contenute negli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè, di conseguenza, per tutte le altre, di carattere regolamentare, che da quelle anche indirettamente dipendano.

Peraltro, talune fra le nuove norme, sancite in materia di pagamenti, non sono strettamente connesse con le innovazioni di cui sopra è parola, e possono, fin d'ora, con vantaggio per il servizio, entrare in vigore.

A siffatti concetti s'informa il seguente decreto, da convertire in legge, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925.

E' però autorizzata la emissione, a decorrere dal 1° luglio 1924, di mandati diretti aventi effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture, ai sensi del terzo comma dell'art. 63 sopra citato, nonchè la applicazione delle altre disposizioni compatibili con le attuali forme dei titoli di spesa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 230. — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 792.

Agevolazioni postali alla spedizione del carteggio della Lotteria nazionale a favore degli Ospizi marini, dell'Istituto rachitici e dell'Associazione contro la tubercolosi, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda con la quale l'Ente concessionario della Lotteria nazionale pro Ospizi marini, Istituto rachitici e Associazione contro la tubercolosi, in Palermo, con sede a Milano, via Cordusio, 5, chiede vengano concesse al carteggio della lotteria stessa le agevolazioni di cui all'art. 2 del precitato decreto;
Considerato lo scopo altamente benefico ed umanitario che la lotteria predetta si prefigge;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono accordate all'Ente concessionario della Lotteria nazionale a favore degli Ospizi marini, dell'Istituto rachitici e dell'Associazione contro la tubercolosi in Palermo, con sede a Milano, via Cordusio, 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 236. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 791.

Conferma in carica dei componenti la Commissione centrale e provinciale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1923, n. 2428;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri elettivi che fan parte delle Commissioni delle ricevitorie, centrale e provinciali, ai sensi del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e del regolamento approvato col R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, sono confermati in carica oltre i limiti di tempo stabiliti dai medesimi Regi decreti.

Art. 2.

Per le Commissioni provinciali delle ricevitorie nelle quali siano venuti o vengano in seguito a mancare, per qualsiasi motivo (decesso, sospensione, decadenza, incompatibilità, ecc.), più di due dei quattro membri elettivi, verrà provveduto al regolare funzionamento ed alla validità delle adunanze con i ricevitori membri in carica della Commissione funzionante, nel più vicino capoluogo di Provincia.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà attuazione dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 235. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 795.

Inclusione dell'abitato di Selci Sabino nella tabella degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, ed il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, ed agli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge 9 luglio 1908 predetta, è aggiunto quello di Selci Sabino in provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 239. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1924, n. 807.

Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma primo dell'art. 5 del testo unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con Nostro decreto 9 aprile 1911, n. 330, è sostituito il seguente:

« Il Collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente nominato dal Ministro per le finanze e di dodici membri effettivi e sei supplenti ripartiti come segue: ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto col 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 242. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1924, n. 809.

Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate con i Regi decreti-legge 7 maggio 1922, n. 695; 16 dicembre 1922, n. 1627; 28 dicembre 1922, n. 1727; 14 giugno 1923, n. 1313; 10 settembre 1923, nn. 1962, 1963 e 2127 e 16 dicembre 1923, n. 2922;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate giusta la tabella 1 allegata al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Feltri di lana altri non stampati pesanti per mq. fino a 250 gr.	Per la fabbricazione di bambole.	Kg. 100	1 anno
Ghisa ematite.	Per la fabbricazione di cilindri.	Illimitata	2 anni
Ferro e acciaio comuni in lingotti blooms e billottes.	Per la fabbricazione di ferri ed acciai comuni in barre, verghe, lamiere, nastri a caldo o a freddo, fili, tubi, funi e corde, ancore, catene e accessori di ancore e catene.	Quintali 5	1 anno
Fili di ferro o di acciaio greggi o soltanto lucidati.	Per la fabbricazione di chiavi per scatole di conserve alimentari.	Kg. 100	1 anno
Piombo in pani e rottami.	Per la fabbricazione: a) di cordoni e cavi elettrici; b) di minio, litargirio e carbonato di piombo (biacca).	Quintali 10	2 anni
Alluminio in lingotti.	Per la fabbricazione: a) del vasellame da cucina e di altri arnesi e oggetti casalinghi; b) di bobine per la lavorazione della seta artificiale.	Kg. 100	1 anno
Anelli di magnesite (grès fini).	Per la montatura di reticelle a gas.	Kg. 100	1 anno
Galalite in lastre od in fogli di spessore da 2 mm. in più.	Per la fabbricazione dei bottoni.	Kg. 100	1 anno
Orzo.	Per essere tallito.	Quintali 5	1 anno
Carta di stracci non collata.	Per il rivestimento di cilindri da calandre.	Kg. 100	1 anno
Vimini scortecciati, spaccati e trafilati.	Per la fabbricazione di cesti e panieri.	Kg. 100	1 anno
Vaselina naturale e artificiale, olio di vaselina, paraffina, cera carnauba e ozocerite greggia.	Per la raffinazione e preparazione in miscugli.	Kg. 100 per ogni prodotto	1 anno
Fecole.	Per la fabbricazione del glucosio.	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

Fino al 30 giugno 1925, è ammessa l'importazione temporanea dei « filati di lana ritorti dei titoli chilogrammetrici 2/45 e 2/56 » per la fabbricazione dei tessuti di lana, del « filo di rame rivestito di guttaperca » per la fabbricazione di cordoni e cavi elettrici, delle « scatole di porcellana e cilindri di steatite » per la fabbricazione di scatole per valvole elettriche rotative.

L'importazione temporanea è ammessa per quantità non inferiori a Kg. 100.

Il termine massimo da assegnare per lo scarico delle bollette di importazione temporanea è stabilito in un anno.

Art. 3.

L'importazione temporanea vigente per le merci appresso indicate è estesa alle seguenti lavorazioni:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione	Termine massimo accordato per la riesportazione
Materiali metallici.	Per la fabbricazione di accessori per veicoli da strade ferrate e da tramvie.	Illimitata	2 anni
Ferro in lamiere, spranghe, verghe o tubi.	Per la fabbricazione:		
	a) di giocattoli;	Illimitata	2 anni
	b) di cerchi per biciclette;		
	c) di letti, arredi da camera ed oggetti igienico-sanitari.		
Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie.	a) per la trasformazione in trafilati;		
	b) per la fabbricazione di ancore ed accessori per ancore;		
	c) di cerchioni rivestiti o non di gomme piene per ruote di autoveicoli;		
	d) di bollonerie stampate e viterie tornite;	Kg. 100	1 anno
	e) di utensili e strumenti per la lavorazione del legno o dei metalli;		
	f) per la fabbricazione di catene ed accessori per catene.		
Nastri di ferro o di acciaio, laminati e ricotti, o laminati a freddo, di larghezza non superiore a millimetri 80 e di spessore non superiore a mm. 1.6 o Ferri o acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie.	Per la fabbricazione dei fusti ed accessori per ombrelli.	Kg. 100	1 anno
Rame in pani.	Per la fabbricazione del solfato di rame.	Kg. 100	6 mesi
Rame e zinco in pani e rottami.	Per la fabbricazione di nastro di ottone.	Kg. 100	1 anno

Art. 4.

L'importazione temporanea dei « nastri di ferro, ecc. » di larghezza non superiore a 80 mm. accordata col R. decreto-legge 18 settembre 1923, n. 1962 per la fabbricazione di ganci, occhielli e bottoni per calzature è estesa ai nastri di larghezza sino a 200 mm.

Art. 5.

E' prolungato da uno a due anni il termine massimo per la riesportazione dei tubi saldati o chiodati del diametro da 200 mm. in su, fabbricati con lamiere di acciaio, di cui alla tabella 1 allegata al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Art. 6.

E' concessa l'importazione temporanea dei rocchetti o tubetti sui quali sono avvolti i filati che si esportano.

Quantità minima da ammettersi alla importazione temporanea: Kg. 25. Termine massimo da assegnare per lo scarico delle bollette di riesportazione: 6 mesi.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste cogli articoli precedenti, fino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato con il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 245. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 810.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-924, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Alle disponibilità in conto residui dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-924, indicati nell'annessa tabella *B*, sono apportate le variazioni per ognuno di essi rispettivamente indicate.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 246. — GRANATA.

TABELLA A.

Variazioni da introdursi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24.

In aumento:

Cap. n. 3 - Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L. 15,000
Cap. n. 10. - Sussidi al personale in attività di servizio	» 25,000
Cap. n. 11 - Sussidi ad ex militari ed agli altri personali, ecc.	» 60,000
Cap. n. 12 - Spese casuali	» 30,000
Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie	» 7,500,000
Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni, ecc.	» 100,000
Cap. n. 18 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	» 2,500,000
Cap. n. 20 - Indennità militare agli ufficiali, ecc.	» 7,000,000
Cap. n. 22 - Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo, ecc.	» 3,500,000
Cap. n. 23 - Personali civili delle amministrazioni, ecc.	» 2,500,000
Cap. n. 24 - Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi, ecc.	» 14,000,000
Cap. n. 25 - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 31 - Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti, ecc.	» 11,000,000
Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione, ecc.	» 4,500,000
Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamento, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 46 - Spese di giustizia penale militare	» 250,000
Cap. n. 47 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valore, ecc.	» 120,000
Cap. n. 66 - Indennità temporanea al personale civile di ruolo, ecc.	» 6,500,000
Cap. n. 70 - Spese per truppe e servizi all'estero	» 15,000,000
Totale	L. 78,600,000

In diminuzione:

Cap. n. 19 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, ecc.	L. 1,000,000
Cap. n. 29 - Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio, ecc.	» 4,000,000
Cap. n. 42 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	» 1,700,000
Cap. n. 44 - Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.	» 5,000,000
Cap. n. 45 - Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, indennità per occupazioni temporanee di immobili, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 53 - Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	» 500,000
Cap. n. 57 Carabinieri Reali Sottufficiali, appuntati, ecc.	» 19,000,000
Cap. n. 58 - Indennità militare agli ufficiali, ecc.	» 1,900,000
Cap. n. 62 - Spese generali delle legioni carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio, ecc.	» 12,000,000
Cap. n. 65 - Impiegati civili in soprannumero - Stipendi ed assegni fissi	» 11,284,100
Cap. n. 68 - Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero, ecc.	» 18,215,900
Totale	L. 78,600,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO. — *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

TABELLA B.

Variazioni alle disponibilità in conto residui di taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924.

In aumento:

Cap. n. 117 (aggiunto) - Assegno temporaneo mensile al personale civile di ruolo, ecc.	L. 960,000
Cap n. 118 (aggiunto) - Assegno temporaneo mensile al personale militare, ecc.	» 3,375,000
Cap. n. 121 (aggiunto) - Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria, ecc.	» 4,600,000
Totale	L. 8,935,000

In diminuzione:

Cap. n. 65 - Impiegati civili in soprannumero, ecc.	L. 960,000
Cap. n. 68 - Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero, ecc.	» 3,375,000
Cap. n. 72 - Spese per il trasporto delle salme, ecc.	» 4,600,000
Totale	L. 8,935,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO. — *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1924, n. 808.

Proroga del termine per la compilazione e approvazione del repertorio della tariffa dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545 e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3094;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3094, per la compilazione e l'approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, è prorogato al 31 luglio 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 maggio 1924. Atti del Governo, registro 224, foglio 243. — GRANATA.

REGIO DECRETO 4 maggio 1924, n. 811.

Modificazione delle tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti dell'applicazione del dazio consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato *A*, al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le nuove tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per l'applicazione della nota n. 1 alla tarifia massima dei dazi, annessa al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, il comune di Brescia è dichiarato come avente popolazione superiore a 100,000 abitanti.

Art. 3.

Sono dichiarati di prima classe i comuni di Caltanissetta, Reggio Calabria e Treviso; di seconda classe i comuni di Gravina in Puglia, Imperia, Naro, Ostuni e Vigevano; di terza classe i comuni di Borgo San Donnino, Gioia Tauro, Isernia, Laureana di Borello, Polignano a Mare e Polizzi Generosa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 247. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1924.

Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1363;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1920, reg. 11, agricoltura, fog. 299, col quale furono designati gli istituti incaricati di ricevere le denuncie dei produttori e dei commercianti di viti americane, e di curare il controllo e l'ispezione delle aziende, e fu stabilita la circoscrizione assegnata, per tale compito, a ciascun istituto;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese ed anno, reg. 1, agricoltura fog. 123, col quale furono designate le istituzioni e fu stabilita la rispettiva circoscrizione incaricate della coltivazione dei campioni di viti americane, prelevati a norma dell'art. 5 della citata legge 26 settembre 1920, numero 1363 ed ai fini della legge stessa;

Considerato che per effetto dell'art. 8 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è stato soppresso il Regio vivaio di viti americane di Nicastro e che è necessario affidare ad altra istituzione lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1363, per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco degli istituti incaricati di ricevere le denuncie dei produttori e commercianti di viti americane e di curare il controllo e l'ispezione delle loro aziende, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 26 settembre 1920, n. 1363, approvato con decreto 12 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1920, reg. 11, agricoltura, fog. 299, al Regio vivaio di viti americane di Nicastro, soppresso, è sostituita la delegazione tecnica antifillosserica di Cosenza con la stessa circoscrizione indicata nel citato decreto 12 novembre 1920.

Art. 2.

Nell'elenco delle istituzioni incaricate della coltivazione dei campioni di viti americane, prelevati a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1363, ed in applicazione della legge stessa, approvato con decreto Ministeriale 8 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese reg. 1, agricoltura, fog. 123, al soppresso Regio vivaio di viti americane di Nicastro è sostituita la delegazione tecnica antifillosserica di Cosenza la cui circoscrizione, agli effetti del presente decreto, comprende le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1924.

Aumento del prezzo dei biglietti bollati di Stato per cinematografi da centesimi 3 a centesimi 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 79 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, numero 2275, concernente la riforma della tariffa di bollo;

Visto l'art. 28 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli testo approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3276, che ha elevato da centesimi 3 a centesimi 5 il diritto erariale sui biglietti d'ingresso ai cinematografi d'importo non superiore a centesimi 15;

Ritenuta l'opportunità di provvedere per l'utilizzazione delle esistenti scorte dei detti biglietti bollati di Stato per cinematografi da centesimi 3;

Decreta:

I biglietti bollati di Stato per cinematografi da centesimi 3, a datare dal 1° giugno 1924, verranno assunti in carico e venduti dagli uffici del registro al prezzo di centesimi 5, senza applicazione di alcun distintivo in rappresentanza dell'aumento riscosso.

I biglietti bollati di Stato per cinematografi da cent. 3 in possesso degli impresari di spettacoli cinematografici al 31 maggio 1924 potranno essere utilizzati per la riscossione del diritto erariale di centesimi 5, anche dopo il detto giorno, senza completamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 3ª **Pubblicazione** (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	84092	329 —	Prole nascitura di Granzano *Teresa* fu Francesco, sotto la cura di Bertoglio Carlo, domiciliata a Torino.	Prole nascitura di Granzano o *Granzan o Grand Jean-Carola-Teresa o Teresa* fu Francesco, ecc., come contro.
»	359352	105 —	Masenza Fulvia di Alfredo, *nubile*, domiciliata a Torino.	Masenza Fulvia di Alfredo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Torino.
»	166057	63 —	Morello Clorinda di *Giuseppe-Antonio*, moglie di Valerio Valeriano di Domenico, dal medesimo legalmente separata, domiciliata a San Michele di Rapallo (Genova), vincolata.	Morello Clorinda di *Antonio-Giuseppe*, ecc., come contro.
5 %	64800	45 —	Verzillo *Verina*, nubile, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere.	Verzillo *Nerina di Michele*, ecc., come contro
»	27189	200 —	Giuffrè Antonina di *Antonino*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Resuttano (Caltanissetta), vincolata.	Giuffrè Antonina di *Giuseppe-Antonio*, minore, ecc., come contro.
»	306865	1250 —	*Groppallo Giacomina* di Giuseppe, nubile, domiciliata in Genova, vincolata.	*Gropallo Giacomina-Felicita di Giuseppe*, nubile, ecc., come contro, vincolata.
»	306863	1250 —	*Groppallo Felicita* di Giuseppe, ecc., come la precedente, vincolata.	
3.50 %	453001	42 —	Milano *Bice-Enrica fu Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Scazzocchio Giuditta fu Settimio vedova Milano, domiciliata in Sora (Caserta).	Milano *Enrica-Bice fu Leone-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
»	453002	42 —	Milano Raffaele-Alfredo fu *Giuseppe*, minore, ecc., come la precedente.	Milano Raffaele-Alfredo fu *Leone-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
»	453003	42 —	Milano Settimio-Armando fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Milano Settimio-Armando fu *Leone-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
»	418418	59 50	Bruno *Antonio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Coppola Mariangela fu Pasquale vedova Bruno e moglie in seconde nozze di Coccaro Francesco fu Antonio, domiciliato a Valle dell'Angelo (Salerno).	Bruno *Pietro-Antonio*, ecc., come contro.
3.50 % mista	3325 4257	70 — 35 —	Fusaro *Clotilde* di Marcello, nubile, domiciliata a Cassano Spinola (Alessandria).	Fusaro *Rosa-Clotilde-Catterina* di Marcello, nubile, ecc., come contro.
3.50 %	319213	423 50	Tiscornia Maria-Emma di Luigi, moglie di Trotta *Niccolò* di Giuseppe, domiciliata a Caserta, vincolata.	Tiscornia Maria-Emma di Luigi, moglie di Trotta *Nicola* di Giuseppe, domiciliata a Caserta, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 maggio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 2 all'8 giugno 1924, è stata fissata in L. 438, rappresentanti 100 dazio nominale e 338 aggiunta cambio.

2° AVVISO DI SMARRIMENTO DI BUONO DEL TESORO.

In analogia di quanto è disposto dagli articoli 469 al 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che è stata smarrita la raccomandata n. 140 spedita dalla Direzione generale del tesoro il giorno 8 novembre 1923 alla tesoreria provinciale di Como, contenente il buono del tesoro novennale nominativo di seconda serie n. 464 di L. 50,000, intestato al comune di Garzeno e rappresentante i buoni al portatore dal n. 524,201 al 524 260 e n. 1.544.121 al 1.544.160.

Anche agli effetti dell'art. 715 del Codice civile si diffida chiunque abbia rinvenuto detto buono a consegnarlo subito alla Direzione generale del Debito pubblico, trattandosi ormai di titolo di nessun valore perchè destinato ad essere annullato o sostituito.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) ELENCO N. 36.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Data della ricevuta: 30 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Castillo Teresa di Giovanni — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 21 — Consolidato 3,50 % con decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 123

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	121 47	Belgio	104 88
Londra	98 655	Olanda	8 51
Svizzera	400 37	Pesos oro	16 48
Spagna	312 15	Pesos carta	7 25
Berlino	—	New-York	22 753
Vienna	0 032	Oro	439 03
Praga	66 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	91 69
	3,50 % » (1902)	85 —
	3,00 % lordo	54 67
	5,00 % netto	101 40
	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	88 36

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso fra imprese di teatri lirici italiani.

Art. 1.

E' bandita fra le imprese dei teatri lirici italiani, già costituite o da costituirsi, una gara al fine di agevolare la rappresentazione di nuove e pregevoli opere musicali italiane.

Art. 2.

Entro il 20 settembre 1924, ciascuna impresa che intenda partecipare alla gara, dovrà presentare, con istanza in carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) non più di un'opera in musica di autore italiano vivente che non sia stata prima rappresentata in pubblico teatro.

Con l'istanza dovranno pervenire al Ministero: il libretto dell'opera stampato o dattilografato; la partitura per orchestra e la relativa riduzione per canto e pianoforte stampate o chiaramente manoscritte a penna.

Art. 3.

Non potranno essere presentate al concorso le opere che già siano state inviate per i concorsi banditi nel luglio 1921, nel giugno 1922, e nel giugno 1923.

Art. 4.

Entro il 30 novembre 1924, una Commissione di cinque membri nominata dal Ministro per la pubblica istruzione sceglierà fra le opere presentate le due che giudicherà migliori e meritevoli di essere eseguite. A ciascuna delle due imprese che le avranno presentate sarà concessa una sovvenzione di L. 40,000 con l'obbligo di provvedere alla loro pubblica rappresentazione in un importante teatro italiano.

Art. 5.

Sarà in facoltà della Commissione predetta di escludere dalla gara le opere di quegli autori che godendo già di larga notorietà nel pubblico non abbiano a giudizio della Commissione bisogno di aiuti per essere rappresentate.

Nel caso che taluna delle opere prescelte sia in un atto la sovvenzione di cui all'art. 4 potrà essere ridotta fino alla metà.

Art. 6.

Le imprese teatrali delle opere prescelte dovranno entro il 31 gennaio 1925 presentare al Ministero della pubblica istruzione il piano completo per l'esecuzione delle dette opere, con l'indicazione della città, del teatro, della stagione lirica e con ogni altra indicazione che il Ministero riterrà necessaria per assicurare la degna rappresentazione delle opere stesse.

Art 7.

Dell'opera prescelta ciascuna impresa si obbligherà a dare almeno tre rappresentazioni entro il primo semestre 1926.

L'impresa che non adempia a quest'obbligo decadrà da ogni diritto; e sarà in facoltà del Ministero della pubblica istruzione, udito il parere della Commissione di cui all'art. 4, di assegnare la sovvenzione ad altra impresa di fiducia dell'autore, la quale si offra di subentrare alla impresa inadempiente.

Art. 8.

L'ordine di pagamento sarà dato quando ogni impresa abbia adempiuto agli obblighi di questo bando.

Art. 9.

A ciascuno degli autori delle opere prescelte per la rappresentazione saranno versate L. 10,000 a titolo di indennità di spese per la preparazione del materiale musicale, dopo che questo sarà stato consegnato all'impresa.

Nel caso che l'opera prescelta sia in un atto, la detta indennità potrà essere ridotta sino alla metà. In tal caso la somma residua potrà essere assegnata dalla Commissione giudicatrice ad altra opera giudicata meritevole a norma dell'art. 4.

Roma, addì 28 aprile 1924.

Il Ministro: GENTILE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.